

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso appare improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., in quanto in esso si è allegato che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 15 dicembre 2023, ma non si è prodotta la copia della stessa con la relata di notificazione ed essa nemmeno è stata prodotta da parte resistente (come ammette Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017).

D'altro canto, la sentenza è stata pubblicata il 14 dicembre 2023 e la c.d. prova di resistenza di cui a Cass. n. 17066 del 2013 (e successive conformi) appare esiziale: infatti, calcolando i sessanta giorni del termine breve dalla data di pubblicazione, detto termine veniva a scadere il giorno 12 febbraio 2024, mentre il ricorso è stato notificato il giorno 13 successivo.

Il Collegio rileva, peraltro, che se l'unico motivo di ricorso fosse scrutinabile, l'esito sarebbe negativo.

4.1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nonché la violazione degli artt. 2943, comma 2, 2945 e 2948, n. 4, c.c., in relazione all'art. 115 c.p.c., da parte della Corte d'appello di Ancona.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, nel periodo intercorrente tra la notifica del primo decreto ingiuntivo



(febbraio 2012) e la notifica del secondo decreto ingiuntivo (giugno 2017), non si fosse verificato alcun ulteriore atto di interruzione della prescrizione, con conseguente maturazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

In particolare, la banca deduce che la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare il fatto, pacifico e documentalmente provato, costituito dalla costituzione in giudizio di Banca IFIS nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Milano, avvenuta in data 27 luglio 2012, nel corso del quale la banca aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna del Condominio al pagamento del credito.

Secondo la ricorrente, tale costituzione integrava una domanda giudiziale proposta "nel corso del giudizio", idonea a produrre effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., come la stessa Corte d'appello ha astrattamente riconosciuto, ma senza poi farne corretta applicazione al caso concreto.

Il fatto storico omesso risultava, peraltro, dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 10410/2016, prodotta in atti dalla stessa parte appellante, nella quale è espressamente dato atto della costituzione della banca, nonché della domanda di rigetto dell'opposizione proposta dalla stessa. Tale circostanza, si assume, non è mai stata contestata dagli appellanti, neppure quanto alla data del deposito della comparsa.

La mancata considerazione di tale atto avrebbe condotto la Corte territoriale ad affermare, in modo apodittico, che tra il 2012 e il 2017 non si fosse verificato alcun ulteriore evento interruttivo, in contrasto sia con le risultanze processuali sia con il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.

La ricorrente evidenzia, inoltre, il carattere decisivo del fatto omesso, poiché, ove la Corte d'appello avesse esaminato la costituzione in giudizio del 27 luglio 2012 come atto interruttivo, avrebbe dovuto rilevare che tra



tale data e la notifica del secondo decreto ingiuntivo (29 giugno 2017) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, essendo trascorsi meno di cinque anni.

Ne consegue, secondo la banca, che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione si fonda su una ricostruzione incompleta e giuridicamente erronea della sequenza degli atti interruttivi, derivante dall'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti e risultante dagli atti del processo.

5. Questa essendo la prospettazione del motivo di ricorso, il motivo si dovrebbe ritenere privo di fondamento.

Queste le ragioni, che il Collegio ritiene di doversi enunciare pronunciare nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c., attesa la rilevanza nomofilattica della questione dedotta.

Assume rilievo decisivo la circostanza che l'art. 310, secondo comma, c.p.c. dispone che l'estinzione del processo «rende inefficaci gli atti compiuti», con la sola esclusione delle sentenze di merito e delle pronunce che regolano la competenza.

Ne segue che l'estinzione del giudizio intervenuta a seguito della declaratoria di incompetenza per mancata riassunzione davanti al giudice competente, verificatasi ai sensi dell'art. 307, primo comma, c.p.c. – declaratoria che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, comporta comunque la caducazione del decreto ingiuntivo (*ex multis*, Cass. n. 16744 del 2009 e successive conformi) – ha fatto venir meno l'efficacia degli atti processuali compiuti nel giudizio di opposizione chiusosi senza decisione sul merito.

In tale prospettiva, deve ritenersi privo di effetti l'atto processuale rappresentato dalla comparsa di costituzione depositata dal creditore opposto nel giudizio di opposizione, sicché la contraria pretesa della parte ricorrente non trova fondamento.



Ciò tanto più se si considera che con tale atto il creditore non ha formulato una domanda autonoma o nuova, ma si è limitato a instare per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per la condanna al pagamento del credito azionato, conclusioni che restavano inscindibilmente collegate alla pendenza della domanda introdotta con la notificazione del decreto ingiuntivo e destinate, pertanto, a seguirne le sorti.

Né, in senso contrario, può valorizzarsi l'art. 2943, secondo comma, c.c., che attribuisce efficacia interruttiva del corso della prescrizione alla proposizione di una domanda nel corso del giudizio.

Tale disposizione, infatti, postula la proposizione di una domanda diversa da quella già introdotta con l'atto iniziale del processo; mentre, nella specie, ai fini della prescrizione rilevava unicamente la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 643, terzo comma, c.p.c. (*ex multis*, Cass. n. 27944 del 2022).

Ne consegue che, una volta intervenuta l'estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione, nessun autonomo effetto interruttivo può essere riconosciuto alla comparsa di costituzione del creditore opposto, sicché correttamente la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di ulteriori atti idonei a incidere sul decorso del termine prescrizionale.

Pertanto, la Corte formula il seguente principio di diritto:

<<Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, ai sensi degli artt. 307 e 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti processuali compiuti, con esclusione delle sole pronunce sulla competenza; ne consegue che la comparsa di costituzione del creditore opposto, ove costui chieda il rigetto dell'opposizione e subordinatamente la condanna al pagamento del credito per cui è causa (cioè fatto valere già con il ricorso monitorio), non è idonea a produrre un nuovo effetto interruttivo della prescrizione ai sensi



dell'art. 2943, secondo comma, c.c., giacché in dette conclusioni non può ravvisarsi una domanda diversa da quella originaria introdotta con il decreto ingiuntivo.»

6. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore delle controricorrenti seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.900,00 di cui 3.700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della controricorrente Falqui.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

